



Credito d'imposta investimenti in beni strumentali art. 185, commi da 1051 a 1063 L 178/2020 art. 1, commi da 184 – 197 L 160/2019

Giacomo Manzana Elena Iori III III III









Via S. Maria, 55 T 0464.420613 38068 Rovereto F 0464 458657

VERONA

Viale del Lavoro, 33 T 045.8201986 37135 Verona F 045.509627

MILANO

Via M. Pagano, 67 T 02.4813821 20145 Milano F 02.48197197



I 3 bonus sugli investimenti effettuati nel 2020

- (i) beni acquisiti nell'intero anno sfruttano i crediti di imposta della legge 160/2019.
- (ii) beni acquisiti dal 16 novembre 2020 rientrano (anche) nei più vantaggiosi crediti della legge 178/2020.
- (iii) investimenti «prenotati» nel 2019 restano ancora nel super e nell'iperammortamento legge 145/2018 (o del D.L. 34/2019 e art. 50 D.L. 34/2020)

Comma 196, legge 160/2019. Per investimenti «prenotati» (ordine confermato e acconto non inferiore al 20%) nel 2019, ed effettuati nell'intero anno 2020 si stabilisce l'applicazione della legge 145/2018 (o del D.L. 34/2019 e art. 50 D.L. 34/2020) escludendo la possibilità di ingresso (anche) nella legge 178/2020

Esempio. Impianto 4.0 «prenotato» nel 2019 e consegnato a dicembre 2020 (quando operano anche le leggi 160/2019 e 178/2020): all'investimento si applica ancora la legge 145/2018 (iperammortamento)

>>Individuazione della agevolazione applicabile. Rileva la data di «effettuazione» dell'investimento e non invece a quella di entrata in funzione o interconnessione, elementi che guidano il momento dal quale si usufruisce del bonus (deduzione maggiorata oppure compensazione in F24 per i tax credit)

>>Data «effettuazione». Momento in cui il costo è sostenuto ai sensi dell'articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir, non essendo invece da considerare, se diverse, le regole dei principi contabili: consegna o spedizione (o, se successiva, data di trasferimento della proprietà) per cessioni o leasing. Ultimazione dell'appalto

Legge 160/2019 - Investimenti «effettuati» nell'intero anno 2020 (non prenotati nel 2019)

- (i) Beni materiali non «Industria 4.0»: credito di imposta 6% su massimo dispesa di € 2 milioni
- (ii) Beni materiali «Industria 4.0», cioè con le caratteristiche dell'allegato A) alla legge 232/2016 e dotati dei requisiti ivi previsti: credito di imposta variabile per scaglioni di importo di spesa complessiva:
 - **40%** fino a € 2,5 milioni
 - 20% tra € 2,5 a max € 10 milioni
- (iii) Beni immateriali «Industria 4.0» (allegato B, legge 232/2016): credito di imposta 15% su un massimo di spesa di € 700 mila

>>Beni immateriali stand alone. Le norme precedenti (leggi 232/2016, 205/2017 e 145/2018) prevedevano che la maggiorazione dell'ammortamento per i beni dell'allegato B) spettava solamente ai soggetti che effettuavano anche investimenti in beni materiali dell'allegato A)

Condizione non più stabilita dal comma 190 della legge 160/2019 e neppure dalla legge 178/2020: agevolato anche un acquisto di software Industria 4.0 che non sia accompagnato nel periodo coperto dalla legge 160/2019 da un acquisto di un bene materiale Industria 4.0. Sempre necessario che il software sia interconnesso al sistema di gestione aziendale e che risulti la perizia

Legge 160/2019 - Investimenti «effettuati» nell'intero anno 2020 (non prenotati nel 2019)

- >>Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione art. 17 Dlgs 241/1997.
- >> La compensazione dall'anno successivo a entrata in funzione o interconnessione.
- >> in 5 quote annuali (3 per immateriali «Industria 4.0» all. B).

>> Non è applicabile il limite:

- pari a € 1.000.000 annui ex art. 34, Legge n. 388/2000;
- pari a € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.
- >> Non è applicabile la previsione di cui all'art. 31, DL n. 78/201 che vieta la compensazione, fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali il termine di pagamento è scaduto.
- >>Le imprese che si avvalgono delle misure agevolative introdotte dai commi 189 e 190 [beni di cui all'allegato A e B alla legge n. 232/2016] **effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico**, secondo le modalità e i termini definiti con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico (comma 191).
- >>Il credito d'imposta **non può formare oggetto di cessione o trasferimento**, neanche all'interno del consolidato fiscale.

Legge 178/2020 - Investimenti «effettuati» dal 16 novembre 2020 (non «prenotati» nel 2019)

- (i) Beni materiali ed immateriali non «Industria 4.0»: credito di imposta 10% su massimo di spesa di € 2 milioni per materiali e di € 1 milione per immateriali (agevolati per la prima volta)
- (ii) Beni materiali «Industria 4.0», cioè con le caratteristiche dell'allegato A) alla legge 232/2016 e dotati dei requisiti ivi previsti: credito di imposta variabile per scaglioni di importo di spesa complessiva:
 - **50%** fino a € 2,5 milioni
 - 30% tra € 2,5 a € 10 milioni
 - 10% tra € 10 fino a max e 20 milioni
- (iii) Beni immateriali «Industria 4.0» (allegato B, legge 232/2016): credito di imposta 20% su un massimo di spesa di € 1 milione
- >> Norma transitoria. La legge 178/2020 non prevede ad oggi una regola transitoria per gli acquisti sottoposti (anche) alla precedente legge 160/2019 -> libertà di scelta tra l'una o l'altra agevolazione per investimenti effettuati tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2020
- >> Possibili novità normative. Secondo il Mise, andranno esclusi dalla legge 178/2020 gli investimenti effettuati dal 16/11/2020 (e anche nel 2021) ma con «prenotazioni» (ordine e acconto 20%) fino al 15/11/2020

Legge 178/2020 - Investimenti «effettuati» dal 16 novembre 2020 (non «prenotati» nel 2019)

- >>II credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione art. 17 Dlgs 241/1997.
- >> La compensazione dall'anno di entrata in funzione o interconnessione.
- >> in **3 quote annuali** (unica quota per beni diversi da all. A e B per gli investimenti effettuati nel periodo 16.11.2020 31.12.2021 per soggetti con ricavi / compensi < 5 milioni)

>> Non è applicabile il limite:

- pari a € 1.000.000 annui ex art. 34, Legge n. 388/2000;
- o pari a € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.
- >> Non è applicabile la previsione di cui all'art. 31, DL n. 78/201 che vieta la compensazione, fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali il termine di pagamento è scaduto.

Legge 178/2020 vs. Legge 160/2019 - Esempio

- Investimenti in beni materiali 4.0 per € 1 milione effettuati tra 1/1/2020 15/11/2020
- Ulteriori € 500mila effettuati dal 16/11/2020 a 31/12/2020
- Opportuno far rientrare tutti gli investimenti effettuati dal 16/11 al 31/12 nella legge 178/2020 con credito del 50% anziché del 40% come previsto applicando il primo scaglione della legge 160/2019

Valutare anche i plafond. Opportuno tenere conto anche di ulteriori investimenti 2021 per sfruttare al meglio i due plafond. Se gli investimenti previsti dal 16/11/2020 al 31/12/2021 (+ coda 1° semestre 2022) superano 2,5 mio. → spalmarne parte sulla legge 160/2019 per sfruttare il primo scaglione del 40% (anziché il secondo della legge 178 che è del 30%)

Compensazione. Legge 160/2019 **dall'anno successivo** a entrata in funzione o interconnessione in cinque quote annuali (tre per immateriali «Industria 4.0»). Legge 178/2020 **dall'anno di entrata in funzione** o interconnessione in tre quote annuali (unica quota per beni non «Industria 4.0» per imprese con ricavi 2019 < 5 milioni)

Non imponibilità. I crediti non concorrono a formare il reddito né IRES né IRAP

E gli investimenti «prenotati» nel 2019 ma effettuati nel 2021?

Non è chiara la sorte di investimenti «prenotati» (ordine e acconto 20%) nel 2019, ma il cui momento di effettuazione (ad esempio, ultimazione appalto) slitta al 2021, oltre il termine previsto per la rilevanza di tali prenotazioni

Esempio

Appalto con acconto 20% stipulato nel 2019 per macchinario «Industria 4.0». Ultimazione giugno 2021 Comma 196, legge 160/2019: non applicabile, poiché effettuazione oltre il 31/12/2020 L'investimento, in quanto «effettuato» nel 2021 (primo semestre) può essere ricondotto a due distinte agevolazioni: (i) legge 160/2019 (commi 185 e 189) e (ii) legge 178/2020 (comma 1056) Legge 160/2019. Compresi gli investimenti effettuati entro il 30/6/2021 qualora, «entro» il 31/12/2020 (quindi, letteralmente, anche nell'anno 2019), risulti la «prenotazione».

Legge 178/2020. Si applica a investimenti «eseguiti» nel 2021, a prescindere da ogni «prenotazione»

Agenzia delle entrate - risposta a Telefisco 2020: gli investimenti «prenotati» nel 2018 (coda 2019 dell'agevolazione legge 205/2017), realizzati oltre termine, cioè nel 2020, sono agevolabili in base alla coda temporale 2020 dell'iperammortamento della legge 145/2018

1° ipotesi. Applicando questa interpretazione, l'investimento di giugno 2021 ricade nella legge 160/2019 2° ipotesi. A norma vigente oggi (11/3/2021), però, si potrebbe scegliere di applicare legge 178/2020, non essendovi regole transitorie tra legge 160 e legge 178

Documenti OIC. Contabilità dei crediti di imposta previsti dalle leggi 160/2019 e 178/2020 non ha formato oggetto di una specifica interpretazione dell'OIC.

OIC su detrazioni fiscali. Il diritto a compensare debiti tributari rappresenta una forma di realizzo assimilabile al diritto di ricevere un pagamento da parte dello Stato.

I tax credit delle leggi 160 e 178 presentano anche gli ulteriori requisiti per essere qualificati contributi in conto impianti e devono pertanto essere rilevati come previsto dal documento OIC 16

Competenza contabile del credito di imposta. Il credito va rilevato all'attivo nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni per il suo riconoscimento sono soddisfatte (OIC 16 par. 87). Da dividere entro e oltre 12 mesi in funzione delle rate in F24. Rileva il momento in cui l'investimento agevolabile è «effettuato» secondo i criteri dell'art. 109 Tuir e non entrata in funzione o inizio compensazione

Investimenti effettuati nel 2020. Il credito va contabilizzato nel relativo bilancio anche se il momento da cui parte la compensazione nel mod. F24 cade dopo il 31 dicembre.

Attualizzazione. Al credito di imposta per investimenti, come in genere per ogni altro bonus e aiuto emergenziale disposto nel 2020, si applicano le regole previste dal documento OIC 15. Per i crediti da investimenti, compensabili in F24 e dunque monetizzabili in un periodo che va oltre i 12 mesi si applica anche il criterio del costo ammortizzato con attualizzazione.

Non applicazione. L'attualizzazione del credito può non essere applicata dalle società con bilancio in forma abbreviata e micro-imprese. Si potrà evitare l'attualizzazione quando gli effetti della mancata adozione siano irrilevanti. Stante l'attuale modestissimo livello dei tassi di interesse di mercato, è da ritenere che in gran parte dei casi si sia in presenza dei requisiti che consentono la non applicazione della attualizzazione.

Contributo in conto impianti. A fronte dei crediti di imposta per investimenti, le imprese rileveranno un provento (voce A5 del conto economico) da rilasciare in proporzione all'ammortamento del bene oggetto di investimento (con la tecnica dei risconti passivi). È questo il primo metodo previsto dal documento OIC 16 per i contributi in conto impianti, che pare assolutamente preferibile.

Metodo alternativo. Il metodo alternativo che compensa il contributo con il costo del cespite con ammortamento della differenza genera criticità per la detassazione del credito di imposta.

Indicazione pratica. In presenza di un numero elevato di acquisti per i quali spetta il credito di imposta, aventi differenti coefficiente di ammortamento, l'impresa dovrebbe calcolare distintamente i crediti di ciascun gruppo, rilasciandoli a conto economico sempre in modo differenziato, cioè seguendo l'aliquota di ammortamento di ogni categoria.

Per semplificare, e tenuto conto che i proventi iscritti a conto economico non hanno alcun impatto fiscale, deve ritenersi consentito (o comunque deve ritenersi che costituisca errore non materiale) adottare un piano di rilascio del provento a conto economico corrispondente alla aliquota media di ammortamento dei diversi beni agevolati, ovvero, al coefficiente relativo alla categoria di beni agevolati che, nel complesso, rappresenta l'importo più elevato.

Attualizzazione. L'impresa dovrebbe (se non ritiene che gli effetti della disapplicazione non siano «irrilevanti») attualizzare il credito al tasso di interesse di mercato riducendo conseguentemente il provento da contributo in conto impianti da contabilizzare in proporzione alle quote di ammortamento. Negli anni successivi, in base alla monetizzazione del credito (mediante compensazione dello stesso in F24), si rileveranno proventi finanziari riallineando il credito di imposta al valore nominale, cioè all'importo che viene compensato. Anche il provento finanziario non dovrà concorrere alla formazione del reddito e verrà detassato.

Esempio (senza attualizzazione perché ritenuta irrilevante)

Una società ha effettuato nel 2020 un investimento in beni 4.0 di euro 1.000.000, per il quale applica il credito di imposta della legge 160/2019. L'interconnessione è effettuata dal medesimo anno 2020

Credito di imposta: € 400.000 (40%) compensabile dal 2021 in cinque quote

Bene si ammortizza con coefficiente del 20% (ridotto alla metà nel primo anno)

Bilancio 2020: Credito vs. erario diviso tra 80.000 (entro 12 mesi) e 320.000 (oltre 12 mesi)

Provento da credito di imposta (senza attualizzazione)

Bilancio	Provento A5	Risconto passivo	
	Ammortamento		
2020	$(400.000 \times 10\%) = 40.000$	360.000	100.000
2021	(400.000 x 20%) = 80.000	280.000	200.000
2022	(400.000 x 20%) = 80.000	200.000	200.000
2023	(400.000 x 20%) = 80.000	120.000	200.000
2024	(400.000 x 20%) = 80.000	40.000	200.000
2025	$(400.000 \times 10\%) = 40.000$	zero	100.000
Totale	400.000	==	1.000.000

Indicazione pratica. In presenza di un numero elevato di acquisti per i quali spetta il credito di imposta, aventi differenti coefficiente di ammortamento, l'impresa dovrebbe calcolare distintamente i crediti di ciascun gruppo, rilasciandoli a conto economico sempre in modo differenziato, cioè seguendo l'aliquota di ammortamento di ogni categoria.

Per semplificare, e tenuto conto che i proventi iscritti a conto economico non hanno alcun impatto fiscale, deve ritenersi consentito (o comunque deve ritenersi che costituisca errore non materiale) adottare un piano di rilascio del provento a conto economico corrispondente alla aliquota media di ammortamento dei diversi beni agevolati, ovvero, al coefficiente relativo alla categoria di beni agevolati che, nel complesso, rappresenta l'importo più elevato.

Attualizzazione. L'impresa dovrebbe (se non ritiene che gli effetti della disapplicazione non siano «irrilevanti») attualizzare il credito al tasso di interesse di mercato riducendo conseguentemente il provento da contributo in conto impianti da contabilizzare in proporzione alle quote di ammortamento. Negli anni successivi, in base alla monetizzazione del credito (mediante compensazione dello stesso in F24), si rileveranno proventi finanziari riallineando il credito di imposta al valore nominale, cioè all'importo che viene compensato. Anche il provento finanziario non dovrà concorrere alla formazione del reddito e verrà detassato.

Mod. redditi - Quadro RU

Nel quadro RU devono essere riepilogati i crediti d'imposta maturati e i relativi investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel 2020.

Crediti	Periodo	Utilizzo in compensazione
Legge di Bilancio per il 2020	beni acquisiti nell'intero anno	sono fruibili in compensazione dal
(articolo 1, commi 184-197,		1° gennaio 2021.
della legge 160/2019)		
Legge di Bilancio per il 2021	beni acquisiti dal 16 novembre	risultano da subito fruibili in
(articolo 1, commi 1051-1063,	2020	compensazione
della Legge 178/2020)		


Mod. redditi – Quadro RU - Legge 160/2019

SEZIONE I Dati identificativi del credito d'imposta spettante Codice credito RU1 Crediti d'imposta RU2 Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione ,00 (I crediti da indicare RU3 Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A) ,00 nella sezione sono elencati Credito d'imposta nelle istruzioni) RUS spettante nel periodo (di cui ,00) ³ .00 ,00 .00 .00 ,00 Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24 ,00 Credito IVA (Saldo) IVA (Periodici e acconto) IRES (Acconti) IRES (Saldo) IRAP RU7 utilizzato .00 .00 .00 .00 .00 ,00 ai fini RUS Credito d'imposta riversato ,00 Art. 43-ter D.P.R. 602/73 RU9 Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B) Art. 1260 c.c. ,00 RU10 Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN) ,00 RU11 Credito d'imposta richiesto a rimborso .00 Vedere istruzioni RU12 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) .00

Dati relativi ai crediti d'imposta per attività di ricerca, sviluppo

SEZIONE IV

e innovazione formazione investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato



- "H4", per ali investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'art. 1, comma 188, legge n. 160/2019 (beni diversi da quelli ricompresi negli allegati A e B alla legge n. 232/2016). Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni. Per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato il codice tributo "6932":
- > "2H" per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'art. 1, comma 189, legge n. 160/2019 (beni di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016). Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni. Per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato il codice tributo "6933":
- "3H" per ali investimenti in beni strumentali nuovi di cui al comma art. 1, comma 190. leage n. 160/2019 (beni di cui all'alleagto B alla legge n. 232/2016). Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione in tre auote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni. Per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato il codice tributo "6934".

Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In particolare, nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l'ammontare del credito d'imposta maturato nel periodo d'imposta di riferimento della presente dichiarazione. I righi RU2, RU6 e RU8 vanno compilati dai soggetti con periodo d'imposta 2020/2021. Nel rigo RU2 i soggetti con periodo d'imposta 2020/2021 devono riportare il credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione utilizzando il/i codice/i riferito/i alla tipologia di investimento realizzato/i nel precedente periodo d'imposta.

Inoltre, nella sezione IV, rigo RU120, va indicato l'ammontare degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta, compilando:


- la colonna 1, in relazione al codice credito H4, per ali investimenti di cui al comma 188 (beni diversi da all. A e B):
- la colonna 2, in relazione al codice credito 2H, per ali investimenti di cui al comma 189 (beni all. A);
- la colonna 3, in relazione al codice credito 3H, per gli investimenti di cui al comma 200 (beni all. B).

Mod. redditi – Quadro RU - Legge 160/2019

SEZIONE I Dati identificativi del credito d'imposta spettante Codice credito RU1 Crediti d'imposta RU2 Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione ,00 (I crediti da indicare RU3 Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A) nella sezione ,00 sono elencati Credito d'imposta nelle istruzioni) RUS spettante nel periodo (di cui ,00) ³ .00 .00 .00 .00 ,00 Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24 ,00 Credito IVA (Saldo) IVA (Periodici e acconto) IRES (Acconti) IRES (Saldo) IRAP RU7 utilizzato .00 .00 .00 .00 .00 ,00 ai fini RUS Credito d'imposta riversato ,00 Art. 43-ter D.P.R. 602/73 RU9 Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B) Art. 1260 c.c. ,00 RU10 Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN) ,00 RU11 Credito d'imposta richiesto a rimborso .00 Vedere istruzioni RU12 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) .00

SEZIONE IV Dati relativi ai crediti d'imposta per attività di ricerca, sviluppo

d'imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione formazione investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato



- "L3", per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali di cui all'art. 1, comma 1054, legge n. 178/2020 (beni diversi da quelli ricompresi negli allegati A e B alla legge n. 232/2016). Il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni. Per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato il codice tributo "6935";
- "2L" per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'art. 1, comma 1056, legge n. 178/2020 (beni di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016). Il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni. Per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato il codice tributo "6936";
- "3L" per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020 (beni di cui all'allegato B alla legge n. 232/2016). Il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni. Per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato il codice tributo "6937".

Nella sezione possono essere compilati i righi RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In particolare, nel **rigo RU5, colonna 3**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta maturato nel periodo d'imposta di riferimento della presente dichiarazione. I **righi RU6 e RU8** vanno compilati dai soggetti con periodo d'imposta 2020/2021. Inoltre, nella **sezione IV, rigo RU130**, va indicato l'ammontare deali investimenti realizzati nel periodo d'imposta, compilando:

- le colonne 1, 2, 3 e 4, in relazione al codice credito L3, per gli investimenti di cui al comma 1054 beni diversi da quelli ricompresi negli allegati A e B. In particolare, nella colonna 1 va indicato il costo dei beni materiali, nella colonna 2 il costo dei beni immateriali e nella colonna 3 va riportato il costo degli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81. La casella 4 va barrata dai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro;
- la colonna 5, in relazione al codice credito 2L, per gli investimenti di cui al comma 1056 beni di cui all'allegato A;
- la colonna 6, in relazione al codice credito 3L, per gli investimenti di cui al comma 1058beni di cui all'allegato B.





ROVERETO

Via S. Maria, 55 T 0464.420613 38068 Rovereto F 0464.458657 **VERONA**

Viale del Lavoro, 33 T 045.8201986 37135 Verona F 045.509627 MILANO

Via M. Pagano, 67 T 02.4813821 20145 Milano F 02.48197197

